

## CIRCOLARE SINDACALE E PREVIDENZIALE del 13 gennaio 2012

a cura di Massimo Pipino

- 1) **Publici esercizi – Personale artistico: è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo**
- 2) **Cooperative sociali: è stata firmata l'ipotesi di accordo**
- 3) **Inail - Bando 2011 per il finanziamento per la sicurezza**
- 4) **Consulta: immigrazione clandestina e misure cautelari**
- 5) **INPS: modifica del tasso di dilazione, di differimento e per le sanzioni civili**
- 6) **Esposizione ad amianto: la prova dell'adozione delle misure di sicurezza**
- 7) **Soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione**
- 8) **Riscossione tramite mod. F24 dell'anticipazione del contributo d'ingresso per mobilità**
- 9) **Cinematografia: raggiunta l'ipotesi di accordo**
- 10) **Privacy – le novità del decreto Monti**
- 11) **Apprendistato - Nota Inail n. 8082/2011**
- 12) **Cambiano i termini di decadenza per contestare i licenziamenti**
- 13) **Funzione Pubblica: le modifiche in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive**

\*\*\*

### **1) Pubblici esercizi – Personale artistico: è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo**

In data 15/12/2011 è stata sottoscritta da FIPE, con la partecipazione dell'Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo, e SLC-CGIL, SIAM-SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di intrattenimento e spettacolo. L'accordo ha decorrenza a fare data dall'1/1/2012 e sarà valido sino al 31/12/2014.

#### **Contenuti delle tabelle paga**

L'ipotesi di accordo stabilisce che, in considerazione delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro, le aziende liquideranno la gratifica natalizia, la gratifica di ferie e le ferie, contestualmente alla corresponsione della retribuzione. A questo fine le retribuzioni giornaliere dovranno essere integrate di un importo pari al 24,99% della retribuzione giornaliera stessa, corrispondente al totale delle incidenze percentuali sulla retribuzione dei suddetti istituti. Allo stesso modo le retribuzioni giornaliere maggiorate dei ratei delle gratifiche, dovranno essere integrate di un importo pari al 7,50% delle stesse (incidenza TFR). Pertanto alle decorrenze di seguito indicate, si applicheranno i seguenti nuovi importi retributivi

Dall'1/1/2012

	<b>Retribuzione giornaliera</b>	<b>Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99%</b>	<b>Retribuzione giornalieraforfetizzata + TFR 7,50%</b>
Tipo A 1° Livello	57,81	72,26	77,67
Tipo A 2° Livello	53,83	67,28	72,33
Tipo A 3° Livello	49,85	62,31	66,99
Tipo B 1° Livello	48,86	61,08	65,64
Tipo B 2° Livello	45,22	56,52	60,75
Tipo B 3° Livello	41,23	51,53	55,40
Tipo C 1° Livello	51,84	64,80	69,66
Tipo C 2° Livello	48,06	60,07	64,59
Tipo C 3° Livello	44,09	55,11	59,24

Dall'1/1/2013

	<b>Retribuzione giornaliera</b>	<b>Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99%</b>	<b>Retribuzione giornaliera forfetizzata + TFR 7,50%</b>
Tipo A 1° Livello	61,59	76,98	82,75
Tipo A 2° Livello	57,35	71,68	77,06
Tipo A 3° Livello	53,11	66,38	71,38
Tipo B 1° Livello	52,05	65,07	69,94
Tipo B 2° Livello	48,18	60,21	64,73
Tipo B 3° Livello	43,92	54,90	59,03
Tipo C 1° Livello	55,23	69,04	74,21
Tipo C 2° Livello	51,21	64,00	68,81
Tipo C 3° Livello	46,98	58,71	63,11

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Dall'1/1/2014

		<b>Retribuzione giornaliera</b>	<b>Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99%</b>	<b>Retribuzione giornaliera forfetizzata + TFR 7,50%</b>
Tipo A	1° Livello	65,38	81,71	87,43
Tipo A	2° Livello	60,88	76,08	81,80
Tipo A	3° Livello	56,37	70,46	75,76
Tipo B	1° Livello	55,25	69,07	74,23
Tipo B	2° Livello	51,13	63,91	68,70
Tipo B	3° Livello	46,62	58,27	62,65
Tipo C	1° Livello	58,62	73,28	78,77
Tipo C	2° Livello	54,35	67,93	73,04
Tipo C	3° Livello	49,86	62,32	66,99

### **Indennità supporti tecnici**

Le parti hanno previsto per il disk-jockey l'aumento a 30,00 euro dell'importo dell'indennità, corrisposta a titolo di rimborso forfetario, non computabile a nessun effetto nella retribuzione, per l'utilizzo di materiale di consumo di supporti discografici, materiali di aggiornamento, attrezzature tecniche apportati dallo stesso disk-jockey e da lui utilizzati durante la prestazione lavorativa. La suddetta indennità mensile è riproporzionata in quote giornaliere in ragione delle giornate di effettiva prestazione lavorativa.

### **Nuove figure professionali**

Nella classificazione del personale del Primo Livello, le parti hanno inserito le seguenti figure professionali:

- Cantante
- Lirico
- Coreografo
- Light designer
- Scenografo
- Cabarettista.

2)

### 3) Cooperative sociali: è stata firmata l'ipotesi di accordo

È stata firmata, 16/12/2011, tra LEGACOOPSOCIALI, FEDERSOLIDARIETÀ CONFCOOPERATIVE, AGCI-SOLIDARIETÀ e FP-CGIL, FISASCAT-CISL, FPL-UIL, l'ipotesi di rinnovo contrattuale contenente le modifiche al CCNL 30/07/2008 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-Cooperative Sociali. Il verbale di accordo ha validità a decorrere dall'1/1/2010 e scade il 31/12/2012. Nella tabella che segue, sono indicati gli aumenti dei minimi contrattuali secondo le decorrenze previste:

<b>Livelli</b>	<b>Aumento all'1/1/2012</b>	<b>Aumento all'1/10/2012</b>	<b>Aumento all'1/3/2013</b>
A1	26,41	17,61	17,61
A2	26,65	17,77	17,77
B1	27,89	18,60	18,60
C1	30,00	20,00	20,00
C2	30,90	20,60	20,60
C3	31,81	21,21	21,21
D1	31,81	21,21	21,21
D2	33,56	22,37	22,37
D3	35,72	23,81	23,81
E1	35,72	23,81	23,81
E2	38,56	25,70	25,70
F1	42,58	28,39	28,39

Seguono i valori mensili dei nuovi minimi contrattuali secondo le scadenze sotto indicate:

<b>Livelli</b>	<b>Minimo all'1/1/2012</b>	<b>Minimo all'1/10/2012</b>	<b>Minimo all'1/3/2013</b>
A1	1148,98	1166,59	1184,20
A2	1159,59	1177,36	1195,13
B1	1213,61	1232,21	1250,81
C1	1305,21	1325,21	1345,21
C2	1344,30	1364,90	1385,50
C3	1383,99	1405,20	1426,41
D1	1383,99	1405,20	1426,41
D2	1459,93	1482,30	1504,67
D3	1554,17	1577,98	1601,79
E1	1554,17	1577,98	1601,79
E2	1677,49	1703,19	1728,89
F1	1852,72	1881,11	1909,50

### *Elemento di Garanzia Retributiva*

Ai fini di assicurare un'effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31/3/2013 le imprese cooperative operanti nel territorio, con esclusione delle cooperative che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria, erogheranno, con la retribuzione del mese di maggio 2013, un elemento di garanzia retributiva di 110 euro lordi. L'elemento compete ai lavoratori in forza al 31 marzo che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante al singolo lavoratore in proporzione alle giornate di effettiva prestazione rese alle proprie dipendenze nel periodo 1/1/2012 al 31/3/2013 Per i lavoratori a tempo parziale l'ammontare dell'elemento sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.

### *Apprendistato professionalizzante*

Proporzione numerica: in virtù dell'art. 2 comma 3 del D. Lgs. N.167/2011, le parti convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare l'80% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Percentuale di conferma:

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

Periodo di prova:

Può essere convenuto tra le parti un periodo di prova, risultante da atto scritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello finale d'inquadramento durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.

Trattamento economico:

Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sottoindicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile, come previsto all'art.75 del CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l'apprendistato, con le seguenti progressioni:

Per contratti di durata fino a 18 mesi:

- dal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;- dai 10° al 18° mese; 90% della posizione economica della qualifica da conseguire,

Per contratti di durata fino a 24 mesi:

- dal 1° al 12° mese; 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;  
- dal 13° al 24° mese; 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

Per contratti di durata fino a 36 mesi:

- dal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire.

Durata dell'apprendistato:

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie:

<b>Livello</b>	
A	18
B	24
C	24
D	36
E	36

La durata del contratto instaurato nei confronti dei soggetti per il raggiungimento della qualifica di educatore professionale, qualora l'apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 24 mesi, con la seguente progressione retributiva:

14) dal 1° al 12° mese: 85%

15) dal 13° al 24° mese: 90%

La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture socio sanitarie (C2) viene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva:

- dal 1° al 9° mese: 85%

- dal 10° al 18° mese: 90%

#### *Scatti di anzianità*

Si inserisce il valore dello scatto di anzianità relativo alla categoria C posizione 2 pari ad euro 19,63.

#### *Assistenza Sanitaria Integrativa*

A decorrere dall'1/5/2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31/12/2012.

### **3) Inail – Bando 2011 per il finanziamento per la sicurezza**

Si forniscono qui di seguito alcune anticipazioni, anche se non definitive, relative all'approvazione del bando 2011 per il finanziamento di iniziative di prevenzione da parte delle imprese, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

La novità principale di quest'anno, oltre allo stanziamento di 205 milioni di euro a fronte dei 183 milioni previsti inizialmente, in virtù delle ultime risultanze di bilancio dell'Istituto, riguarda l'introduzione di una fase preliminare al "click-day" che consentirà la verifica di conformità delle domande, cioè del raggiungimento o meno da parte di un progetto inserito nel portale, del punteggio minimo utile, presumibilmente 105 punti, per accedere alla giornata del "click-day".

Tale giornata avverrà probabilmente intorno alla metà del mese di marzo 2012 e questo consentirà all'Istituto, a seguito dei riscontri numerici effettuati in sede di verifica di ammissibilità delle domande, di determinare le modalità di effettuazione del "click-day", prevedendo, se necessario, una diversificazione delle date su base territoriale.

Pertanto, con il bando 2011, in caso di esito positivo, a ciascun progetto verrà assegnato un "ticket" elettronico alfanumerico, inviato direttamente al soggetto proponente. In rapporto ai "ticket", l'Inail sarà in grado di prevedere la quantità di risorse umane e tecnologiche da dedicare al funzionamento ufficiale dello "sportello", per evitare gli intasamenti e le disfunzioni dell'edizione precedente.

La procedura di assegnazione del punteggio alle domande per l'assegnazione del finanziamento in conto capitale che, si ricorda, sarà nell'ordine del 50% dei costi del progetto (nel precedente bando la misura prevedeva un contributo in conto capitale nella misura dal 50% al 75% dei costi del progetto) resta sostanzialmente uguale a quella del 2010, riservando una particolare attenzione, con conseguente incremento del punteggio, ai progetti condivisi con gli enti bilaterali o due o più organizzazioni rappresentative delle aziende e dei lavoratori.

In merito alle attività finanziabili, nel bando 2011 l'Istituto ha escluso la formazione, avendo riscontrato, nella passata edizione, un ridotto interesse per questa linea di finanziamento da parte delle imprese.

Si fa riserva di fornire tempestive indicazioni in merito alle indicazioni definitive che l'Inail fornirà sull'argomento.

\*\*\*

### **4) Consulta: immigrazione clandestina e misure cautelari**

Con sentenza del 12 dicembre 2011, n. 331, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, co. 4-bis, D.Lgs. n. 286/1998, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Nella specie, il Tribunale di Roma aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina nei confronti di cinque cittadini egiziani, da tempo residenti Italia. Agli indagati era contestato il delitto di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), b) e d), del D.Lgs. n. 286 del 1998, per aver compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel

territorio dello Stato di alcuni stranieri; si trattava, cioè “della ipotesi autonoma del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravata in relazione al numero dei migranti trasportati, alle condizioni di pericolo in cui si è svolto il trasporto e al numero dei concorrenti nel reato”.

Ravvisati, a carico degli indagati, i gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale del riesame rilevava come – non essendo stati acquisiti elementi dai quali evincere l’insussistenza di esigenze cautelari – risultasse operante la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, stabilita dal citato articolo 12, comma 4-bis, che privava il giudice di ogni discrezionalità nella scelta della misura cautelare applicabile. Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione gli indagati, replicando l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 12 suddetto. Nel pronunciarsi sul caso in esame, la Corte Costituzionale ha dichiarato fondata detta questione. In particolare – hanno osservato i giudici costituzionali – la norma denunciata assoggetta i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a uno speciale e più severo regime cautelare, omologo a quello prefigurato dall’articolo 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale (*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*). Trattasi, cioè, di un regime che trova il suo fondamento su una duplice presunzione: “relativa”, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari; “assoluta”, quanto alla scelta della misura, reputando il Legislatore adeguata unicamente la custodia cautelare in carcere. Con una precedente pronuncia, tali giudici (sentenza n. 265 del 2010), hanno dichiarato costituzionalmente illegittima la norma del codice nella parte in cui configura una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria nei confronti degli indiziati di taluni delitti a sfondo sessuale (induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne). In tale decisione, la predetta Corte ha rilevato come, alla luce dei principi costituzionali di riferimento – nello specifico, il principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, co. 1, Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27, co. 2, Cost.) – la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del “minore sacrificio necessario”: la compressione della libertà personale va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il Legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della “pluralità graduata”, predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale; dall’altra, a prefigurare criteri per scelte “individualizzanti” del trattamento cautelare, paramtrate sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete. La Consulta ha ritenuto, quindi, che il menzionato articolo 275, comma 3, c.p.p. violasse, in parte, sia l’articolo 3 della Costituzione, per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti considerati a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi, sia l’articolo 13, comma 1, della Costituzione stessa, quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale, sia, infine, l’articolo 27, co. 2, Cost., per essere attribuiti alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Alle medesime conclusioni perviene anche in rapporto alle figure di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, cui il regime cautelare speciale è esteso dal censurato articolo 12, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Si tratta, in specie, delle ipotesi di favoreggiamento, identificato come un reato a consumazione anticipata, che si perfeziona con il solo compimento di “atti diretti a procurare” l’ingresso illegale di



stranieri nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Il reato può costituire frutto di iniziativa meramente individuale ovvero può riferirsi ad una pluralità di persone; il fatto, tuttavia, può comunque mantenere un carattere puramente episodico od occasionale e basarsi su un'organizzazione rudimentale di mezzi. In sostanza, le fattispecie criminose cui la presunzione in esame è riferita possono assumere le più disparate connotazioni: dal fatto ascrivibile ad un sodalizio internazionale, rigidamente strutturato e dotato di ingenti mezzi, che specula abitualmente sulle condizioni di bisogno dei migranti, senza farsi scrupolo di esporli a pericolo di vita; all'illecito commesso a tantum da singoli individui o gruppi di individui, che agiscono per le più varie motivazioni, anche semplicemente solidaristiche in rapporto ai loro particolari legami con i migranti agevolati, essendo il fine di profitto previsto dalla legge come mera circostanza aggravante.

L'eterogeneità delle stesse fattispecie concrete non consente, dunque, di enucleare una regola generale, ricollegabile ragionevolmente a tutte le "connotazioni criminologiche" del fenomeno, secondo la quale la custodia cautelare in carcere sarebbe l'unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari. La presunzione assoluta censurata (ossia la sola custodia cautelare in carcere) non può neppure rinvenire la sua base di legittimazione costituzionale nella gravità del reato di favoreggiamento dell'immigrazione, né nell'esigenza di eliminare o ridurre le situazioni di allarme sociale correlate all'incremento del fenomeno della migrazione clandestina. Pertanto – conclude la Consulta – il comma 4-bis dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

SENTENZA N. 331

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di E.S.A.K.M.F. ed altri con ordinanza del 27 aprile 2011, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza depositata il 27 aprile 2011, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

La Corte rimettente riferisce che, con ordinanza del 3 novembre 2010, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina nei confronti di cinque cittadini egiziani, da tempo residenti Italia. Agli indagati era contestato il delitto di cui all'art. 12, comma 3, lettere a), b) e d), del d.lgs. n. 286 del 1998, per aver compiuto, tra il 3 e il 4 ottobre 2010, atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di alcuni stranieri, giunti con un peschereccio davanti alla costa di Borgo Grappa, trasportandoli a terra con un gommone e conducendoli presso un'abitazione sita in Anzio. Si trattava, cioè, «della ipotesi autonoma del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravata in relazione al numero dei migranti trasportati, alle condizioni di pericolo in cui si è svolto il trasporto e al numero dei concorrenti nel reato».

Ravvisati, a carico degli indagati, i gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale del riesame rilevava come – non essendo stati acquisiti elementi dai quali evincere l'insussistenza di esigenze cautelari – risultasse operante, nella specie, la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, stabilita dall'art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, che privava il giudice di ogni discrezionalità nella scelta della misura cautelare applicabile.

Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione gli indagati, reiterando l'eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 12, comma 4-bis, già disattesa dal Tribunale. I ricorrenti formulavano, altresì, motivi volti a denunciare un preteso profilo di nullità dell'ordinanza impugnata, nonché la carenza di motivazione della medesima in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 274 del codice di procedura penale.

Ad avviso della Corte rimettente, mentre i motivi da ultimo indicati non potrebbero essere accolti, la questione di legittimità costituzionale risulterebbe rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva come, nei motivi di ricorso, si sostenga – «non senza fondamento» – che il fatto non è stato commesso nell'ambito di una struttura criminale organizzata avente caratteristiche di stampo mafioso: circostanza che emergerebbe, in effetti, dallo stesso provvedimento impugnato, nel quale si riconosce come «la rudimentale organizzazione delle attività di collaborazione poste in essere da ciascuno degli indagati deponga per una condotta episodica e, in sostanza, di non peculiare gravità». D'altra parte, fin dall'inizio del procedimento, lo stesso pubblico ministero aveva ritenuto di dover distinguere la posizione di almeno uno degli indagati, chiedendo che al medesimo fosse applicata la misura degli arresti domiciliari: istanza non accolta dal giudice – che pure, di regola, non può disporre una misura più stringente di quella richiesta dal pubblico ministero – solo in ragione della previsione limitativa contenuta nella norma denunciata.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva come questa Corte, con la

sentenza n. 265 del 2010, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 275, comma 3, cod. proc. Pen., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Ad avviso del giudice a quo, le medesime considerazioni poste a base di tale pronuncia – sinteticamente ripercorse nell'ordinanza di rimessione – varrebbero anche in rapporto all'omologa previsione della norma censurata. In particolare, allo stesso modo dei delitti a sfondo sessuale oggetto della citata sentenza n. 265 del 2010, neppure i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina potrebbero essere assimilati, sotto il profilo che interessa, ai delitti di mafia, in rapporto ai quali questa Corte (con l'ordinanza n. 450 del 1995) ha ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – consistente nel compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato – è, infatti, un delitto che, pure nelle ipotesi aggravate, può essere compiuto anche occasionalmente, con condotte individuali fortemente differenziate tra loro e al di fuori di una struttura criminale organizzata.

In questa prospettiva, la norma censurata violerebbe sia l'art. 3 Cost., sottoponendo irrazionalmente i delitti in questione al medesimo trattamento cautelare previsto per i delitti di mafia; sia l'art. 13, primo comma, Cost., introducendo una deroga al regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale senza una adeguata ragione giustificatrice; sia, infine, l'art. 27, secondo comma, Cost., attribuendo alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato prima della condanna definitiva.

2.– È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa dello Stato rileva che è ben vero che questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, ha dichiarato costituzionalmente illegittima, con riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale, l'analoga disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. Pen.: declaratoria di illegittimità costituzionale successivamente estesa dalla sentenza n. 164 del 2011 anche al delitto di omicidio volontario (art. 575 cod. pen.).

In precedenza, tuttavia, la Corte, con l'ordinanza n. 450 del 1995, aveva escluso che la presunzione sancita dal citato art. 275, comma 3, cod. proc. Pen. Potesse ritenersi costituzionalmente illegittima in riferimento ai delitti di mafia, tenuto conto della specificità degli stessi, caratterizzati dalla permanenza e dalla «vischiosità» del rapporto del reo con il sodalizio criminoso di appartenenza. Nell'occasione, la Corte aveva specificamente affermato che, mentre l'apprezzamento delle esigenze cautelari («l'an della cautela») deve essere lasciato al giudice, l'individuazione del tipo di misura cautelare («il quomodo») può bene essere operata, in termini generali, dal legislatore, nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei valori coinvolti.

La giurisprudenza costituzionale avrebbe valutato, quindi, diversamente le presunzioni di adeguatezza della sola custodia cautelare, a seconda della natura dei reati e della pericolosità sociale degli indiziati.

A questo riguardo, andrebbe tenuto conto del fatto che le citate sentenze n. 265 del 2010 e n. 164 del 2011 hanno riguardato figure criminose – quali i reati sessuali e l'omicidio volontario – che,

nella maggior parte dei casi, si pongono al di fuori di un contesto di criminalità organizzata. Di contro, le fattispecie delittuose previste dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 – se pure non costituiscono, di per sé, reati a concorso necessario – colpirebbero condotte poste in essere, nella generalità delle ipotesi concrete, da soggetti inseriti in organizzazioni criminali stabilmente dedite a promuovere o a favorire l'ingresso clandestino di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Come comprovato anche dall'esperienza giudiziaria, i reati in discorso richiederebbero, infatti, una adeguata predisposizione di mezzi e l'impiego di uomini specificamente «addestrati per il traffico di esseri umani». Di conseguenza, essi risulterebbero assimilabili più ai delitti di criminalità organizzata indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. Pen., che non a quelli oggetto delle richiamate sentenze n. 265 del 2010 e n. 164 del 2011. Così come in rapporto ai delitti di mafia in senso lato, non potrebbe ritenersi, dunque, irragionevole che il legislatore abbia individuato nella custodia in carcere l'unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari in rapporto alle figure criminose di cui si discute. Ciò, sia in considerazione della necessità di interrompere il vincolo che lega il singolo soggetto al gruppo criminale di appartenenza, obiettivo che le misure cautelari più lievi risulterebbero inadeguate a realizzare; sia in ragione dell'«alto coefficiente di pericolosità per la sicurezza collettiva connaturato alle suddette fattispecie di reato, anche in relazione alla recrudescenza del fenomeno».

Considerato in diritto

1.– La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia cautelare in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, previsti dal comma 3 del medesimo art. 12.

Il giudice a quo reputa estensibili ai procedimenti relativi a detti reati le ragioni che hanno indotto questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, a dichiarare costituzionalmente illegittima l'analoga presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale in riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale (artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale). Al pari di tali delitti, neanche le fattispecie di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 potrebbero essere, infatti, assimilate, sotto il profilo in esame, ai delitti di mafia, relativamente ai quali questa Corte ha ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina potrebbe essere infatti realizzato, anche nelle ipotesi aggravate cui la norma censurata fa riferimento, con condotte profondamente diverse tra loro, indipendenti da una struttura criminale organizzata, e tali, dunque, da proporre esigenze cautelari affrontabili anche con misure diverse dalla custodia carceraria. La presunzione censurata verrebbe, di conseguenza, a porsi in contrasto – conformemente a quanto deciso dalla citata sentenza n. 265 del 2010 – con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.), nonché con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.).

2.– La questione è fondata.

3.– La norma denunciata assoggetta i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da essa considerati a uno speciale e più severo regime cautelare, omologo a quello prefigurato, in rapporto a un complesso di altre figure delittuose, dall'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

Si tratta di un regime che fa perno su una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari; assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata – ove la presunzione relativa non risulti vinta – unicamente la custodia cautelare in carcere.

3.1.– Come ricorda il giudice a quo, questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, ha già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma del codice di cui quella censurata replica le cadenze, nella parte in cui configura una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria nei confronti degli indiziati di taluni delitti a sfondo sessuale (induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne).

Ad analoghe declaratorie di illegittimità costituzionale la Corte è altresì pervenuta, successivamente all'ordinanza di rimessione, nei riguardi della medesima norma, nella parte in cui rende operante la predetta presunzione assoluta anche nei procedimenti per i delitti di omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011) e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (sentenza n. 231 del 2011).

3.2.– Nelle decisioni ora citate, questa Corte ha rilevato come, alla luce dei principi costituzionali di riferimento – segnatamente, il principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) – la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario»: la compressione della libertà personale va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della «pluralità graduata», predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale; dall'altra, a prefigurare criteri per scelte «individualizzanti» del trattamento cautelare, paramtrate sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete. Canoni ai quali non contraddice, la disciplina generale del codice di procedura penale, basata sulla tipizzazione di un «ventaglio» di misure di gravità crescente (artt. 281-285) e sulla correlata enunciazione del principio di «adeguatezza» (art. 275, comma 1), al lume del quale il giudice è tenuto a scegliere la misura meno usualmen tra quelle astrattamente idonee a soddisfare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto e, conseguentemente, a far ricorso alla misura “massima” (la custodia cautelare in carcere) solo quando ogni altra misura risulti inadeguata (art. 275, comma 3, primo periodo).

3.3.– Discostandosi in modo marcato da tale regime, il novellato art. 275, comma 3, cod. proc. Pen. – e, sulla sua falsariga, la norma oggi sottoposta a scrutinio – sottraggono, per converso, al giudice ogni potere di scelta, vincolandolo a disporre la misura maggiormente rigorosa, senza alcuna possibile alternativa, allorché la gravità indiziaria attenga a determinate fattispecie di reato. Questa soluzione normativa si traduce in una valutazione legale di idoneità della sola custodia carceraria a fronteggiare le esigenze cautelari (presunte, a loro volta, iuris tantum).

A tale proposito, questa Corte ha, peraltro, ribadito che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit. In particolare, l'irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (sentenze n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).

L'evenienza ora indicata era puntualmente riscontrabile in rapporto alla presunzione assoluta in questione, nella parte in cui risultava riferita, tra gli altri, tanto ai delitti a sfondo sessuale d'anzì indicati (sentenza n. 265 del 2010), quanto all'omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011), quanto, ancora, all'associazione finalizzata al narcotraffico (sentenza n. 231 del 2011). A tali

figure delittuose non poteva, infatti, estendersi la ratio giustificativa del regime derogatorio già ravvisata dalla Corte in rapporto ai delitti di mafia (i soli considerati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. Pen. Anteriormente alla novella legislativa del 2009) (ordinanza n. 450 del 1995): ossia che dalla struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche – legate alla circostanza che l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un'adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice – deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure “minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità).

Connotazioni analoghe non erano infatti riscontrabili in rapporto alle figure criminose sopra elencate. Pur nella loro indubbia gravità e riprovevolezza – destinata a pesare opportunamente nella determinazione della pena inflitta all'autore, quando ne sia riconosciuta in via definitiva la colpevolezza – i suddetti delitti abbracciano, infatti, ipotesi concrete marcatamente eterogenee tra loro e suscettibili soprattutto di proporre, in un numero non marginale di casi, esigenze cautelari adeguatamente fronteggiabili con misure diverse e meno afflittive di quella carceraria.

Questa Corte ha ritenuto, quindi, che l'art. 275, comma 3, cod. proc. Pen. Violasse, in parte qua, sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti considerati a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l'irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l'art. 27, secondo comma, Cost., per essere attribuiti alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena.

4.– Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in rapporto alle figure di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, cui il regime cautelare speciale è esteso dal censurato art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Si tratta, in specie, delle ipotesi previste dal comma 3 del medesimo articolo (oggetto, a sua volta, di profonda modifica ad opera della legge n. 94 del 2009), nelle quali il fatto di favoreggiamento – identificato in quello di chi, in violazione del testo unico sull'immigrazione, «promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente» – viene configurato come fattispecie distinta e più severamente punita di quella di cui al comma 1, per il concorso di elementi che accrescono, nella valutazione legislativa, il disvalore dell'illecito. Tali elementi attengono, alternativamente, al numero degli stranieri agevolati (lettera a) o dei concorrenti nel reato (lettera d, prima parte); alle modalità del fatto (che espongono a pericolo la vita o l'incolumità del trasportato o lo sottopongono a trattamento inumano o degradante: lettere b e c); ai mezzi utilizzati (servizi internazionali di trasporto o documentazione alterata, contraffatta o comunque illegalmente ottenuta: lettera d, seconda parte); alla disponibilità, infine, di armi o materie esplodenti da parte degli autori del fatto (lettera e).

Anche in ragione dell'alternatività delle ipotesi ora indicate, la figura delittuosa viene, peraltro, a ricomprendere fattispecie concrete marcatamente differenziate tra loro, sotto il profilo che qui rileva.

Il delitto in discorso costituisce, infatti, un reato a consumazione anticipata, che si perfeziona con il solo compimento di «atti diretti a procurare» l'ingresso illegale di stranieri «nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente». Il verbo «procurare» conferisce, altresì, alla fattispecie un'ampia latitudine

applicativa, abbracciando qualunque apporto efficiente e 15asualmente orientato a produrre il risultato finale, ivi comprese – secondo una corrente lettura giurisprudenziale – talune attività immediatamente successive all’arrivo in Italia degli stranieri, che agevolino l’esito dell’operazione.

Dal paradigma legale tipico esula, in ogni caso, il necessario collegamento dell’agente con una struttura associativa permanente. Il reato può bene costituire frutto di iniziativa meramente individuale: la presenza di un numero di concorrenti pari o superiore a tre è, infatti – come accennato – solo una delle ipotesi alternativamente considerata dalla citata norma. D’altra parte, quando pure risulti ascrivibile a una pluralità di persone, il fatto può comunque mantenere un carattere puramente episodico od occasionale e basarsi su una organizzazione rudimentale di mezzi: evenienza, questa, che – stando a quanto si riferisce nell’ordinanza di rimessione – si sarebbe, del resto, verificata nel caso oggetto del giudizio a quo. Ciò, indipendentemente dal rilievo che, secondo quanto già chiarito da questa Corte in rapporto al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, neppure la natura associativa del reato basterebbe, di per sé sola, a legittimare la presunzione in parola, ove non accompagnata da una particolare “qualità” del vincolo fra gli associati, come nell’ipotesi dell’associazione mafiosa (sentenza n. 231 del 2011). In sostanza, dunque, le fattispecie criminose cui la presunzione in esame è riferita possono assumere le più disparate connotazioni: dal fatto ascrivibile ad un sodalizio internazionale, rigidamente strutturato e dotato di ingenti mezzi, che specula abitualmente sulle condizioni di bisogno dei migranti, senza farsi scrupolo di esporli a pericolo di vita; all’illecito commesso a tantum da singoli individui o gruppi di individui, che agiscono per le più varie motivazioni, anche semplicemente solidaristiche in rapporto ai loro particolari legami con i migranti agevolati, essendo il fine di profitto previsto dalla legge come mera circostanza aggravante (comma 3-bis, lettera b, dell’art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998).

L’eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto non consente, dunque, di enucleare una regola generale, ricollegabile ragionevolmente a tutte le «connotazioni criminologiche» del fenomeno, secondo la quale la custodia cautelare in carcere sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari.

La presunzione assoluta censurata non può neppure rinvenire la sua base di legittimazione costituzionale nella gravità astratta del reato di favoreggiamento dell’immigrazione, né nell’esigenza di eliminare o ridurre le situazioni di allarme sociale correlate all’incremento del fenomeno della migrazione clandestina. Va, infatti, ribadito quanto già affermato al riguardo da questa Corte: e, cioè, che la gravità astratta del reato, considerata in rapporto alla misura della pena o alla natura dell’interesse protetto, è significativa ai fini della determinazione della sanzione, ma inidonea a fungere da elemento preclusivo alla verifica del grado delle esigenze cautelari e all’individuazione della misura concretamente idonea a farvi fronte; mentre il rimedio all’allarme sociale causato dal reato non può essere annoverato tra le finalità della custodia cautelare, costituendo una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l’allarme (sentenze n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 del 2010).

5.– Ciò che vulnera i valori costituzionali non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario». Di contro, la previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria – atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario – non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 del 2010).

Il comma 4-bis dall'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

\*\*\*

##### **5) INPS: modifica del tasso di dilazione, di differimento e per le sanzioni civili**

L'INPS, con circolare n. 158 del 16 dicembre 2011, informa che è stato ridotto il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) che, a decorrere dal 14 dicembre 2011, è fissato nella misura dell'1,00%. In considerazione di ciò l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 7,00% . la sanzione civile è pari al 6,50% in ragione d'anno.



## **6) Esposizione ad amianto: la prova dell'adozione delle misure di sicurezza**

In materia di sicurezza sul lavoro, nel giudizio promosso dagli eredi del lavoratore morto per una malattia contratta in servizio, la prova di aver adottato le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore stesso deve essere a carico del datore di lavoro, restando detti eredi onerati del solo compito di dimostrare il nesso di causalità fra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta (Sentenza della Corte di Cassazione del 14 dicembre 2011, n. 26879). Nel caso di specie, la moglie e il figlio di un lavoratore deceduto a causa di un "mesotelioma pleurico maligno epiteliode" convennero in giudizio la società datrice di lavoro del lavoratore medesimo, esponendo che il loro congiunto aveva contratto la malattia che lo aveva condotto alla morte per aver lavorato alle dipendenze della suddetta società, la quale doveva, quindi, essere ritenuta responsabile per le sue inadempienze in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro. Sia in primo grado che in appello, il ricorso veniva respinto per mancanza di prova della mancata adozione da parte del datore di lavoro di misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore con riguardo ai rischi connessi alla mancata utilizzazione dell'amianto. I giudici della Suprema Corte di Cassazione annullano la decisione di merito, rinviandola ad altro giudice chiamato a valutare la controversia alla luce dei criteri di distribuzione dell'onere della prova. Anzitutto, essi affermano che, è provato che il lavoratore morì a causa di un "mesotelioma pleurico maligno epiteliode", malattia professionale indennizzata dall'Inail. Tuttavia – proseguono i giudici medesimi – il Tribunale di primo grado aveva rigettato il ricorso per mancanza di prova dell'inadempimento da parte del datore di lavoro di misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore con riguardo ai rischi connessi alla utilizzazione dell'amianto, decisione, questa, appellata dai congiunti del lavoratore, per due motivi: con il primo si sosteneva che il Tribunale avesse invertito l'onere della prova, ponendolo a carico del lavoratore ricorrente. Con il secondo si assumeva che l'affermazione del primo giudice sulla mancanza di conoscenza all'epoca dei fatti del rapporto di causalità tra amianto e mesotelioma, non escludeva il dovere del datore di lavoro di adottare le misure di protezione per l'asbestosi. I giudici di merito avevano rigettato entrambi i motivi di appello richiamando i principi di "distribuzione dell'onere della prova in materia fissati dalla giurisprudenza ed affermando che, nel caso in esame, "se anche poteva ritenersi probabile che il lavoratore avesse contratto la malattia durante il lavoro, tuttavia non poteva dirsi provato che tale evento dovesse essere imputato alla violazione da parte del datore di lavoro di norme di prevenzione dirette ad evitare la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente di lavoro". Ai ricorrenti, secondo la Corte di appello, incombeva provare che la mancata adozione di misure di prevenzione fosse imputabile a colpa del datore di lavoro il quale ne aveva consapevolmente ignorato la pericolosità, che avrebbe dovuto essere a lui nota secondo le conoscenze allora disponibili e la qualificata diligenza alla quale era tenuto. Quanto poi alla adozione di misure a protezione delle polveri da amianto finalizzate a tutelare il lavoratore contro l'asbestosi occorreva dare la prova non solo della omissione delle misure, ma anche delle loro efficacia preventiva rispetto a quello specifico rischio. Tale conclusione, però, non viene raggiunta sulla base di una analitica e motivata valutazione della prova acquisita nel processo, bensì in applicazione dei principi sull'onere della prova. Infatti – afferma la Suprema Corte di Cassazione – i congiunti del lavoratore devono sicuramente provare che la morte è avvenuta a causa del mesotelioma e devono provare che tra il lavoro svolto e il mesotelioma sia intercorso un nesso di causalità. È una prova impegnativa, anche perché, contrariamente a quanto avviene in ambito Inail, non operano presunzioni circa la natura professionale della malattia quando la stessa, il lavoro ed il

periodo di tempo trascorso rientrano nelle previsioni tabellari. Ma l'onere a carico dei ricorrenti si ferma una volta raggiunto questo livello di prova. In proposito, deve osservarsi la previsione normativa contenuta nell'articolo 2087 del codice civile, secondo la quale:

*“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”.*

Tale norma, dunque, non comporta una responsabilità di natura oggettiva, bensì pone un obbligo a carico del datore di lavoro. Di conseguenza, la prova dell'adempimento di detto obbligo – e cioè di aver adottato le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore – è a carico del datore di lavoro. Se il periodo di lavoro ed il processo di incubazione della malattia sono risalenti nel tempo – come nella fattispecie – deve tenersi conto del grado di conoscenze dell'epoca, storicizzando il livello di esperienza e di tecnica richiesto dalla norma e verificando il rispetto delle norme a tutela delle malattie professionali e dell'igiene sul lavoro vigenti all'epoca. Ma la prova, conclude la Suprema Corte, è comunque a carico del datore di lavoro.

\*\*\*

## **7) Soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 6154 del 20 dicembre 2011, fornisce chiarimenti circa le novità introdotte con il decreto ministeriale del 20 settembre 2011 riguardante l'esercizio dell'attività di intermediazione da parte dei nuovi soggetti autorizzati. Il DM del 20 settembre 2011 ha stabilito, infatti, i dettagli operativi per l'esercizio della suddetta attività sulla base della nuova formulazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 introdotta dall'articolo 29 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. I soggetti ai quali si applica la disciplina specifica del decreto ministeriale in parola sono:

- le Università statali e non statali, i consorzi universitari;
- gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari; i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
- le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
- i gestori di siti internet.

Tali soggetti sono legittimati al solo esercizio dell'attività di intermediazione, sempre che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro, l'avvio dello svolgimento dell'attività stessa, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, introdotti dal citato articolo 29. Allo scopo, è stata predisposta una procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo gestita attraverso specifiche funzionalità della piattaforma applicativa denominata “ALBO

INFORMATICO” raggiungibile da [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it). Ricevute le credenziali il “Nuovo soggetto” potrà, accedendo al portale [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it):

- gestire la propria area riservata con i relativi servizi associati (invio e ricezione messaggi, contatti);
- inserire e modificare i dati delle proprie sedi operative;
- inserire curriculum vitae;
- inserire vacancy.

In particolare le Università (e i consorzi universitari) e le Scuole dovranno inoltre dichiarare di aver pubblicato sui propri siti istituzionali i curricula vitae dei propri studenti fino ad un anno oltre la laurea.

\*\*\*

### **8) Riscossione tramite mod. F24 dell’anticipazione del contributo d’ingresso per mobilità**

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 129/E del 22 dicembre 2011, comunica Istituzione della causale contributo “ACIM” per il versamento, mediante modello F24, dell’anticipazione su somme di cui all’articolo 5, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel disciplinare la procedura per la dichiarazione di mobilità dispone, al comma 3, che: “ ... Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all’articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti”. L’articolo 5, comma 4 della suddetta legge, prevede che: “Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale”. Ciò premesso, in attuazione della convenzione del 18 giugno 2008 (e successivi rinnovi) stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS (tramite cui è stato regolato il servizio di riscossione, a mezzo il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto) e al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dell’anticipazione in parola, si istituisce la causale contributo: “ACIM” denominata “Datori di lavoro – anticipazione contributo di ingresso mobilità”. In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:

- nel campo “codice sede” è indicata il codice della sede Inps competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola Inps del contribuente;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

## 9) Cinematografia: raggiunta l'ipotesi di accordo

È stata firmata, il 21/12/2011, tra l'ANICA e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILCOM-UIL, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell'industria Cineaudiovisiva con decorrenza dall'1/1/2012 al 31/12/2014. Gli incrementi dei minimi tabellari sono comprensivi del recupero del differenziale inflativo pregresso. Nel mese di giugno dell'ultimo anno di vigenza del presente CCNL le parti si incontreranno per prendere atto di eventuali scostamenti tra inflazione prevista ai fini della determinazione degli aumenti dei minimi retributivi e quella già consuntivata.

<b>Livelli Parametro</b>		<b>Aumenti all'1/1/2012</b>	<b>Aumenti all'1/4/2013</b>	<b>Aumenti all'1/7/2014</b>	<b>Aumenti Tot.</b>
7°	249	75,97	56,98	56,98	189,92
6°	212	64,68	48,51	48,51	161,70
5° S	188	57,36	43,02	43,02	143,40
5°	182	55,53	41,65	41,65	138,82
4° S	171	52,17	39,13	39,13	130,43
4°	161	49,12	36,84	36,84	122,80
3°	140	42,71	32,04	32,04	106,78
2°	119	36,31	27,23	27,23	90,77
1°	100	30,51	22,88	22,88	76,27

Questi i nuovi minimi retributivi:

<b>Livello</b>	<b>Minimo all'1/1/2012</b>	<b>Minimo all'1/4/2012</b>	<b>Minimo all'1/7/2014</b>
7 Quadro	2.007,32	2.064,30	2.121,28
6	1.783,32	1.931,83	1.880,34
5 Super	1.638,09	1.681,11	1.724,13
5	1.602,19	1.643,84	1.685,49
4 Super	1.568,34	1.607,47	1.646,60
4	1.476,64	1.513,48	1.550,32
3	1.351,32	1.383,36	1.415,40
2	1.222,89	1.250,12	1.277,35
1	1.108,50	1.131,38	1.154,26

### *Una tantum*

Ai lavoratori in forza alla data del 31/12/2011 è riconosciuto un importo "una tantum" pari a 280,00 Euro lordi, corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli

stessi. L'importo "una tantum" sarà erogato in un'unica soluzione con le competenze del mese di marzo 2012.

#### *Elemento di garanzia retributiva*

A decorrere dal 2013, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell'anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo, sarà riconosciuto un importo annuo pari a 200,00 Euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è, corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corrisponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali nell'anno precedente e in quello di erogazione dell'elemento di garanzia retributiva.

#### *Ferie*

Ai lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con corrisponsione della retribuzione, pari a quattro settimane corrispondenti a ventiquattro giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a sei giorni lavorativi. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa. In condizioni normali di luce.

#### *Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro*

Fatto salvo il periodo di conservazione del posto di lavoro, nel computo dei limiti del trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale i periodi di terapie salvavita effettuate in ricovero ospedaliero, in day hospital ovvero presso il domicilio, fino ad un massimo di 60 giorni complessivi.

#### *Tutela della Maternità e della paternità*

Le Parti concordano che riguardo alla "Tutela della Maternità e della Paternità" la normativa contrattuale, sarà integrata, in fase di stesura del testo contrattuale con le nuove disposizioni previste dal D.Lgs. n. 119/2011, art. 2 (flessibilità del congedo di maternità), art. 3 (congedo parentale) e art. 8 (adozioni e affidamenti).

#### *Tutela a favore dei soggetti portatori di handicap*

Le Parti concordano che riguardo alla “Tutela a favore dei soggetti portatori di handicap” la normativa contrattuale, sarà integrata, in fase di stesura del testo contrattuale con le nuove disposizioni previste dal D.Lgs. n. 119/2011, art. 4 (congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave), art. 6 (assistenza ai soggetti con handicap grave) e art. 7 (congedo per invalidi).

#### *Contratto a tempo determinato*

Qualora, per effetto di una successione di contratti a termine, intercorrenti fra la stessa azienda e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti sia stato raggiunto il termine di 36 mesi, può essere stipulato un ulteriore contratto a termine per un periodo non superiore a 12 mesi.

#### *Apprendistato professionalizzante*

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento a quanto definito dal D.Lgs. n. 167/2011. Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dal 2° livello al 7° livello, con riferimento, per quest’ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante, per la sua componente formativa, è di 36 mesi e la sua suddivisione, ai fini retributivi e di inquadramento, viene fissata in 18 mesi. Le parti confermano che tutti i rapporti di apprendistato di cui al D.Lgs. 276/2003 già stipulati e ancora in corso alla data di firma del presente CCNL, continuano ad essere regolati dalla disciplina del CCNL. Inoltre tale disciplina si applicherà per i nuovi contratti di apprendistato eventualmente stipulati durante il periodo di transizione previsto dall’art. 7, comma 7, del D.Lgs. 167/2011. Le parti firmatarie del presente CCNL si impegnano a raggiungere specifici accordi con le istituzioni regionali al fine di promuovere la corretta applicazione della normativa in materia di apprendistato e di armonizzazione della disciplina vigente alle peculiarità e alle caratteristiche del settore. A tal fine le parti si impegnano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a istituire una Commissione Paritetica, composta da 3 componenti di parte sindacale e 3 componenti di parte datoriale, con il compito di definire, entro il 24/4/2012 (data di termine del periodo transitorio previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 167/2011), i profili formativi, le ore di formazione e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante in applicazione di quanto demandato alla contrattazione collettiva e alla bilateralità dalla normativa di legge. La Commissione, altresì, potrà definire ed adeguare gli standard professionali qualora questo dovesse rendersi necessario a seguito di modifiche della normativa in materia di apprendistato. Inoltre, le parti si danno atto che quanto definito dal presente CCNL nonché quanto definito dalla Commissione Paritetica, esplicherà la propria efficacia nei termini di quanto previsto dall’art. 7, comma 7 del D.Lgs. 167/2011.

## 10) Privacy – le novità del decreto Monti

Con approvazione definitiva il testo del D.L. n. 201/2011 (DDL 3066/s) vengono introdotte ulteriori semplificazioni in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy. Il comma 2 dell'articolo 40, infatti, abroga e modifica alcuni articoli del D. Lgs. N. 196/2003, introducendo il principio che il diritto alla riservatezza dei dati personali è garantito solo per le persone fisiche, escludendo dall'applicazione della normativa in materia di privacy il trattamento di dati delle imprese, persone giuridiche, degli enti e delle associazioni.

Si evidenziano, pertanto, le seguenti modifiche apportate:

art. 4, co. 1, lett. B) del D.L.gs. n. 196/2003

- I termini “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”. L'articolo 4, lettera b), stabilisce che cosa si intenda per dato personale e, quindi, quali informazioni siano oggetto di tutela da parte del D.Lgs. n. 196/2003. Ne consegue che, con la soppressione del riferimento alle persone giuridiche, enti e associazioni solo le informazioni relative alle persone fisiche rimangono oggetto di tutela della privacy;

art. 4, lettera i) del D.Lgs. n. 196/2003

- viene stabilito che soggetto “interessato” al trattamento dei dati è solo la “persona fisica”. La versione precedente considerava “interessato” anche una persona giuridica, un ente o un'associazione. Pertanto, d'ora innanzi, solo una persona fisica potrà esercitare l'insieme dei diritti definiti dal D.Lgs. n. 196/2003, ovvero conoscere quali dati siano trattati dal titolare del trattamento, ottenerne la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione o la eventuale cancellazione;

art. 9, co. 4 del D.Lgs.n. 196/2003

- è stato eliminato l'ultimo periodo nella parte in cui s'indicavano le caratteristiche per identificare la persona fisica titolata ad esercitare i diritti per conto della persona giuridica, ente o associazione;

art. 5, co. 3bis del D.Lgs.n. 196/2003

- è stato eliminato il comma 3-bis del citato articolo, ovvero la disposizione aggiunta dall'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1), della Legge n.106/2011 che aveva escluso dall'applicazione del Codice della privacy il trattamento dei dati personali riferiti a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni, se effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti e per finalità a carattere amministrativo – contabili;

art. 43, co. 1, let. H) del D.Lgs.n. 196/2003

- è stata soppressa la lettera h) riferita al trasferimento verso paesi extra UE dei dati di persone giuridiche, enti e associazioni.

Il significato complessivo delle modifiche introdotte dal D.L. n. 201/2011 è quello di escludere dal Codice della privacy i dati delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni, ma non quello di eliminare gli adempimenti di legge: le imprese non dovranno applicare la normativa sulla privacy quando trattano dati di imprese o persone giuridiche, ma dovranno sempre effettuare tutti gli adempimenti connessi (informative al trattamento, consenso, DPS, etc.) laddove trattino dati, anche sensibili, di persone fisiche.

## **11) Apprendistato – Nota Inail n. 8082/2011**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per segnalare che l’Inail, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 29/11, ha diramato la nota n. 8082/2011. In particolare, l’Istituto, oltre a rammentare quanto previsto dal Testo Unico sulla previdenza con riferimento all’obbligo assicurativo dell’apprendista, ribadisce che la copertura assicurativa si estende anche all’attività di insegnamento complementare in azienda e fuori della stessa, poiché le ore di insegnamento teorico complementare sono da considerarsi a tutti gli effetti lavorative e computate nell’orario di lavoro. L’Inail ricorda inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, la legge n. 183/11 (Legge di stabilità 2012) prevede, in caso di assunzione di apprendisti, uno sgravio contributivo triennale del 100% per i datori di lavoro con un organico pari o inferiore a nove addetti.

\*\*\*

## **12) cambiano I termini di decadenza per contestare I licenziamenti**

Si ricorda che, in base alle disposizioni previste dall’articolo 32 della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), dal 31 dicembre 2011, cambiano i termini di decadenza per contestare i licenziamenti. In pratica, a pena di nullità, l’impugnazione del licenziamento, ritenuto illegittimo, dovrà essere formulata entro 60 giorni e seguita dalla presentazione del ricorso al giudice del lavoro o dalla richiesta del tentativo di conciliazione facoltativo nei successivi 270 giorni.

### **Art. 32. (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)**

*1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».*

*1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011. (introdotto dall’articolo 2, comma 54, della legge n. 10 del 2011)*

*2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.*

*3. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la*



*risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.*

*4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge 25 revidenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.*

*5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.*

*6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 e' ridotto alla metà.*

*7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.*

### **13) Funzione Pubblica: le modifiche in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 14 del 22 dicembre 2011, ricorda che dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche introdotte dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Tale disposizione è diretta a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati soprattutto per l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni precedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

13 gennaio 2012

Massimo Pipino